

<i>Testo vigente:</i>	<i>Proposta di modifica:</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 29 Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti</p> <p>1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:</p> <p>a) i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Pisa;</p> <p>b) i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 o A/10. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è richiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF. La certificazione attestante il reddito ISEE è presentata al gestore del tributo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le certificazioni ISEE presentate successivamente a tale data si applica una sanzione amministrativa di euro 51,00 per la tardiva presentazione;</p> <p>c) edifici, o loro parti, adibiti al culto.</p> <p>2. La tassa è ridotta nei casi seguenti:</p> <p>a) qualora ricorrano tutti i presupposti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e l'indicatore ISEE non superi del 30 per cento la misura che darebbe luogo all'esenzione: riduzione del 60 per cento;</p> <p>b) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: riduzione del 33 per cento;</p> <p>c) per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno: riduzione del 5 per cento per ciascun occupante residente superiore al primo, fino ad un massimo del 20 per cento.</p> <p>3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal contribuente, ad eccezione di quelle relative alle fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 ed alla lettera c) del comma 2 applicate d'ufficio e, in particolare, quest'ultima applicata secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente art. 24 in tema di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29 Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti</p> <p>1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:</p> <p>a) i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Pisa;</p> <p>b) i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 o A/10. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è richiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF. La certificazione attestante il reddito ISEE è presentata al gestore del tributo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le certificazioni ISEE presentate successivamente a tale data si applica una sanzione amministrativa di euro 51,00 per la tardiva presentazione;</p> <p>c) edifici, o loro parti, adibiti al culto.</p> <p>2. La tassa è ridotta nei casi seguenti:</p> <p>a) qualora ricorrano tutti i presupposti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e l'indicatore ISEE non superi del 30 per cento la misura che darebbe luogo all'esenzione: riduzione del 60 per cento;</p> <p>b) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: riduzione del 33 per cento;</p> <p>c) per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno: riduzione del 5 per cento per ciascun occupante residente superiore al primo, fino ad un massimo del 20 per cento;</p> <p>d) per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 07 (“Alberghi con ristorante”) o alla categoria 08 (“Alberghi senza ristorante”) la cui superficie tassata è maggiore di m² 500: riduzione del 15 per cento per la quota parte di superficie tassata eccedente i m² 500.</p> <p>3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal contribuente, ad eccezione di quelle relative alle fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 ed alla lettera c) del comma 2 applicate d'ufficio e, in particolare, quest'ultima applicata secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente art. 24 in tema di</p>

<p>determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza.</p> <p>Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1) e alla lettera a) del comma 2), è necessario presentare l'istanza per ciascun anno di applicazione della tassa; le riduzioni di cui alla lettera c) del comma 1) e alla lettera b) del comma 2) hanno decorrenza dall'anno nel quale vengono presentate le relative istanze e restano valide fino a variazioni successivamente intervenute.</p> <p>4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa in misura non superiore al 7 per cento del costo complessivo del servizio.</p>	<p>determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza.</p> <p>Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1) e alla lettera a) del comma 2), è necessario presentare l'istanza per ciascun anno di applicazione della tassa.</p> <p>Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera d) del comma 2), è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno di applicazione della tassa, l'istanza contenente la dichiarazione circa il rispetto dei requisiti relativi al regime degli aiuti di importanza minore (c.d. contributi "de minimis") di cui alla vigente normativa europea, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; per l'anno 2019 l'istanza può essere presentata entro il 31 luglio 2019.</p> <p>Le riduzioni di cui alla lettera c) del comma 1) e alla lettera b) del comma 2) hanno decorrenza dall'anno nel quale vengono presentate le relative istanze e restano valide fino a variazioni successivamente intervenute.</p> <p>4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa in misura non superiore al 7 per cento del costo complessivo del servizio.</p>
--	--